

n. 126/14 RG VG

N. 317 ORON.  
N. 610/14 REP.

La Corte d'Appello di Trieste. II sezione civile, composta dai Signori Magistrati:

- dott. Oliviero	DRIGANI	- Presidente
- dott. Claudio	CERRONI	- Consigliere
- dott. Marina	CAPARELLI	- Consigliere rel.

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 ottobre 2014;

- letto il parere del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento del reclamo;

- rilevato che parte reclamante ha inteso richiedere l'annullamento, la revoca ovvero l'inefficacia del provvedimento dd.18/19.8.2014 assunto dal Tribunale di Pordenone, in forza del quale il primo Giudice aveva autorizzato - a seguito della presentazione di domanda di concordato preventivo prenotativo da parte della società - la sospensione

dei contratti bancari e di *leasing* intrattenuti, tra l'altro, con la medesima

- rilevato a questo proposito che l' ha eccepito l'inammissibilità della sospensione del contratto bancario, in esito alla presentazione di ricorso per concordato ed. prenotativo;

- rilevato inoltre che parte reclamante ha censurato la mancata determinazione, nel provvedimento reclamato, dell'indennizzo di cui all'art. 169-bis comma 2 l.fall.;

- rilevato che la ha poi inteso rinvenire ulteriore ragione di inammissibilità della sospensione nel fatto che il contratto *inter partes* non



poteva rientrare nella fattispecie di contratto in corso di esecuzione, di cui all'art. 169-bis cit. comma 1;

- rilevato che è stata formulata ulteriore doglianza in relazione alla genericità della motivazione addotta, laddove vi sarebbe stato solo generico richiamo alla tutela della *par condicio creditorum* senza alcun concreto riferimento, *numeri e indennizzi alla mano*, alla convenienza di detta sospensione allo scopo di assicurare buon fine del concordato (avuto invece riguardo all'impedimento che sarebbe stato al contrario all'uopo frapposto in caso di protratta esecuzione dei rapporti);

- rilevato infine che è stata censurata la mancata integrazione del contraddittorio anteriormente all'adozione del provvedimento, attesa la concreta possibilità di lesione del diritto soggettivo del contraente *in bonis*, trattandosi di interesse in contrasto con quello del debitore concordatario;

- rilevato che la società concordataria si è costituita eccependo la carenza di interesse della Banca, stante la natura meramente interinale del provvedimento, e ribadendo comunque l'ammissibilità della sospensione (anche avuto riguardo alla tipologia di contratto) nonché l'inesistenza di diritto all'indennizzo;

- ritenuto a questo proposito che l'art. 169-bis comma 1 l. fall. prevede in favore del debitore concordatario la possibilità di richiedere *in limine* tanto l'autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione, quanto l'autorizzazione alla loro sospensione per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta;

- rilevato al riguardo che *in tali casi* il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.



indennizzo da soddisfare come credito anteriore al concordato (art. 169-bis comma 2);

- ritenuto quindi che lo stesso provvedimento di sospensione è considerato *ex lege* di per sé possibile fonte di danno per il contraente *in bonis*;

- ritenuto peraltro che questa Corte non ignora l'esistenza di cospicuo dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine ai profili sollevati dall'Istituto reclamante, con particolare riferimento all'ammissibilità dell'istanza stessa di sospensione nello stesso concordato ed, prenotativo, alla natura e tipologia dei contratti possibili oggetto del provvedimento, alla motivazione addotta anche in relazione alla determinazione dell'indennizzo ed infine alla procedura da seguire per l'adozione della statuizione medesima;

- ritenuto in ogni caso che è principio generale (in realtà ben tenuto presente dalla stessa Banca, che infatti ha sottolineato come il provvedimento di sospensione dovrebbe esplicitare la concreta convenienza della sospensione ai fini del buon esito del piano concordatario) che la parte rappresenti, nel momento in cui sollecita l'intervento giurisdizionale, la concreta utilità del medesimo in relazione al proprio assetto di interessi ed in genere alla propria posizione giuridica;

- ritenuto al contrario, in primo luogo, che la Banca, costituendosi in giudizio, non ha nemmeno indicato la natura del contratto posto in essere con la società concordataria (limitandosi ad affermare che "...le somme dovute alla Banca e relative all'anticipazione bancaria ammontano ad € 2.000.000,00 a fronte di anticipazioni all'esportazione..." - cfr. pagg. 6-7 del reclamo e docc.3-5 allegati ) e che, solo all'udienza odierna su



sollecitazione del Collegio ha prodotto il "contratto quadro per linea di credito per anticipi all'esportazione" (cfr. doc. 6);

ritenuto, in secondo luogo, che nulla è stato allegato quanto al pregiudizio comunque sofferto ovvero ritraibile dalla statuizione reclamata;

- ritenuto quindi che il reclamo appare semmai tradursi in una mera interlocuzione circa gli orientamenti che in proposito la Corte possa avere maturato, in realtà senza alcun riferimento ad una fattispecie concreta rimasta irrimediabilmente indistinta e non precisata;

- ritenuto quindi che il reclamo non può che essere disatteso, stante la manifesta carenza di interesse giuridicamente rilevante alla sua decisione, e che ogni ulteriore questione, quantunque di per sé meritevole di studio ed approfondimento, rimane comunque assorbita anche in ossequio alla norma di cui all'art. 111 comma 2 Cost.;

- ritenuto infine che, quanto alle spese di procedura, esse possono essere ascritte a carico di parte reclamante nella misura di due terzi (e per detta parte vanno liquidate come da dispositivo, ivi compreso il rimborso forfetario nella misura "di regola" del 15%), compensandosi il residuo anche in considerazione della, parzialmente, non corretta impostazione delle difese di parte reclamata quanto alla lettura delle disposizioni in contestazione;

- ritenuto che sussistono in capo alla reclamante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art. 1, c. 17, L. 328/12.

**p. q. m.**

- rigetta il reclamo avverso il provvedimento 18/19.8.2014 del Tribunale di Pordenone;



- condanna la reclamante a separare al pagamento in favore della costituita una somma pari a spesa di due terzi delle spese di procedura, che per detta parte sono liquidate in € 2.000,00, oltre IVA, CNAP e rimborso forfetario del 15%, compensato tra le parti il residuo terzo;

- dà atto della sussistenza, in capo ai convenuti, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12,

Si comunichi.

Trieste, 8.10.2014

Il Consigliere est.

Marina Caparelli

Il Presidente

Oliviero Drigani

*Marina Caparelli*

*Oliviero Drigani*

IL LEGALIS  
*Stav*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 20 OTT. 2014

*Stav*

Fallimentari.it

Societa.it

